

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

La presente associazione con sede in Pinerolo (TO) 10064 - Via Pasubio 2 assume la denominazione di **"TOPOBAND APS"** ai fini di adeguare il proprio statuto e le proprie attività alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 117/2017 s.m.i., Codice del Terzo Settore.

L'acronimo APS viene inserito nella denominazione, ma sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'ente sarà iscritto nel RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2 – STATUTO

L'associazione è costituita ed organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'art. 35 ss. del D. Lgs. n. 117/2017 s.m.i., delle norme di attuazione, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 – SCOPO

L'associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale a favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'associazione persegue in particolare attività di:

- promozione e diffusione della cultura musicale, attraverso l'educazione e l'insegnamento della musica, nonché l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni musicali;
- sviluppo dell'associazionismo e del volontariato musicale;
- attività didattica -musicale in generale e bandistica in particolare- aperta a tutti gli interessati;
- presenza e partecipazione a manifestazioni civili, religiose, sociali, promosse dalla stessa associazione o da enti pubblici o privati, comitati o associazioni che ne richiedano la presenza;
- organizzazione e realizzazione di concerti e manifestazioni varie -comunque collegate allo scopo sociale-, anche per conto di terzi;
- incentivazione a scambi culturali e gemellaggi musicali, anche all'estero;
- realizzazione di iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e della teoria musicale;
- collaborazione con enti pubblici e privati nonché con altre associazioni che perseguano finalità affini o comunque di interesse generale, anche aderendo ad organismi o associazioni nazionali e internazionali che abbiano gli stessi obiettivi.

La Funzionaria
Doriana MULTA
(*) Firma su Colsig del Direttore Amministrativo
Enrico MASTROGIACOMO

3

ASSOCIAZIONE TOPOBAND APS
L. 117/2017 s.m.i. art. 35 ss.
C.O.S. n. 117/2017 s.m.i. art. 35 ss.
STABILIMENTO DELLA SOCIETÀ
N° 129
ANP _____ Vol. 3
Ed. Ha Assolto € 360 //

- lo svolgimento e lo spirito dei concerti musicali deve essere orientato primariamente al divertimento, la qualità esecutiva va ricercata nel rispetto della ragionevolezza, si deve tener conto che si tratta di volontari ovvero musicisti e cantanti e tecnici prevalentemente non professionisti e che il tempo dedicato alle prove è spesso contenuto.



4 - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

In particolare, l'associazione persegue le proprie finalità a favore degli associati, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Per il raggiungimento delle predette finalità -a titolo esemplificativo, ma non esaustivo- si sottolinea che l'associazione eserciterà in via prevalente azioni ricomprese tra quelle di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 s.m.i. ed in particolare quelle di cui alle lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 s.m.i., l'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti previsti dalla normativa vigente con apposito decreto ministeriale, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni e/o servizi o impiegando risorse proprie e di terzi inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità con le norme vigenti.

5 -VOLONTARIATO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

 62 

L'associato qualificato quale "volontario" svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualifica di "associato volontario" è incompatibile con ogni forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione, salvo quanto previsto al successivo art. 6 del presente Statuto.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Gli associati-musicanti vengono inseriti tra i "volontari".

Gli "associati volontari" vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

6 – PRESTAZIONI LAVORATIVE DI TERZI O ASSOCIATI

L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale ed al perseguimento delle proprie finalità.

Il numero dei lavoratori impiegati deve sempre rientrare nei limiti di cui all'art. 36 del D. Lgs. n. 117/2017 s.m.i.

7 – ENTRATE E PROVENTI

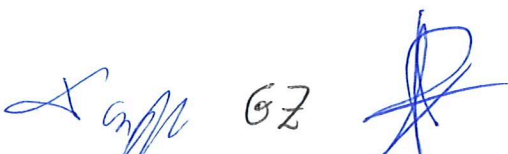
L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali nonché proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse ed alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 117/2017 s.m.i.

8 – BENI DELL'ASSOCIAZIONE

I beni dell'associazione possono essere beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili di proprietà della stessa.

I beni immobili e mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni dell'associazione sono elencati in apposito inventario (unico oppure separato per ogni tipologia di bene), depositato presso la sede o i locali comunque in uso dell'associazione, che può essere consultato dagli associati.



9 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

L'associazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi nonché entrate comunque denominate, per il solo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

10 - BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D. Lgs. n. 117/2017 s.m.i. e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera corretta e veritiera l'andamento economico e finanziario dell'associazione

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) entro il 30 giugno di ogni anno.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

11 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Gli associati dell'associazione sono le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi, impegnandosi per realizzare le attività di interesse generale.

Sono associati, pertanto, coloro che -senza limitazione con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di sorta-, avendone fatto domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo. Gli associati pertanto approvano lo Statuto dell'associazione e si impegnano a rispettarlo, così come si impegnano a rispettare anche gli eventuali regolamenti, le deliberazioni nonché le disposizioni comunque impartite dagli organi dell'associazione, versando ogni anno l'eventuale quota associativa.

La deliberazione di ammissione viene comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

La domanda dell'associato minore di età viene presentata e sottoscritta da chi ne ha la responsabilità genitoriale.

La quota associativa viene prevista e quantificata ad opera del Consiglio Direttivo, non è trasferibile a nessun titolo, non è rimborsabile, non è rivalutabile e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

 GZ 

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del RUNTS ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione dell'associato è a tempo indeterminato, fermo il diritto di recesso ai sensi dell'art. 24 c.c.

Non è ammessa la categoria degli associati temporanei.

12 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno pari diritti e pari doveri.

L'associato ha diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletto negli stessi. Il minore di età non ha diritto di voto attivo/passivo, ma può comunque partecipare attivamente alla vita associativa;
- essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole di cui al successivo art. 13.
- votare in Assemblea se iscritto da almeno 3 mesi nel libro degli associati, sempre se in regola con il pagamento dell'eventuale quota associativa. Il diritto di voto attivo per il minore di età può essere esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale;
- denunciare o segnalare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 117/2017 s.m.i.

Parimenti, l'associato ha il dovere di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le eventuali altre disposizioni e determinazioni degli organi dell'associazione, comunque assunte e comunicate agli interessati;
- versare la quota associativa se prevista, secondo l'importo, le modalità ed i termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

13 – LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;



[Handwritten signatures and initials] 62 *[Handwritten signature]*

- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari tenuto a cura del Consiglio Direttivo

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta che deve essere formulata al Consiglio Direttivo.

14 – PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per decesso, recesso oppure esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta, trasmessa anche con modalità telematiche, al Consiglio Direttivo.

In caso di grave violazione dei doveri stabiliti dal presente Statuto o comportamenti contrari allo scopo associativo, l'associato può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'interessato, anche con modalità telematiche.

Rientra tra i casi di esclusione la mancata partecipazione all'attività sociale per almeno 12 mesi senza motivata giustificazione o il mancato versamento della quota sociale, se prevista, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il destinatario di un provvedimento di esclusione, entro 30 giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata A.R. oppure PEC inviata al Presidente dell'associazione.

15 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono i seguenti:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo.



16 – L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

La stessa è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel registro dei volontari e nel libro degli associati, con partecipazione sociale attiva ed in regola con il versamento della quota sociale, se e come annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.

Ciascun associato, iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applica l'art. 2373 c.c. in quanto compatibile.

[Handwritten signatures and initials] GZ

Per gli associati minori di età, il diritto di voto in assemblea è esercitato, fino al compimento del 18° anno di età, da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci per l'approvazione del bilancio di esercizio, mediante avviso apposto presso la sede sociale o la sede dove si svolgono le prove settimanali almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data della seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire alternativamente anche a mezzo lettera, e-mail o altro idoneo strumento informatico di comunicazione o pubblicazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista, oppure ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

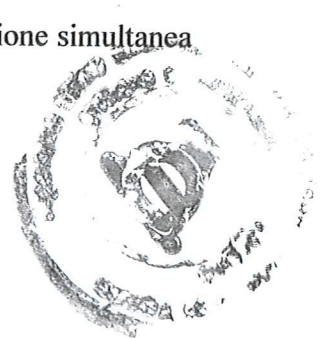
L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, Zoom, videoconferenza, teleconferenza ecc...) a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

17 – COMPETENZE GENERALI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio consuntivo di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;



X km '62

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

18 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati -presenti in proprio o per delega- oppure in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea validamente costituita.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

19 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello Statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione nonché la devoluzione del patrimonio dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- delibera lo scioglimento dell'associazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto.

20 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.



[Handwritten signature] GZ *[Handwritten signature]*

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica 4 anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'art. 2382 c.c.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter c.c.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge riservata all'Assemblea, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dalla stessa.

Se necessario, il Consiglio Direttivo può delegare alcuni poteri a qualcuno dei suoi membri.

Ha la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di novità normative vincolanti.

In particolare, tra l'altro, il Consiglio Direttivo:

- compie tutti gli atti e le operazioni per una corretta amministrazione dell'associazione, che non siano di competenza dell'Assemblea;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone le bozze del bilancio di esercizio e, se previsto, del bilancio sociale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea, curando altresì gli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti ed i contratti inerenti (e necessari per) le attività dell'associazione;
- stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari ed agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- stabilisce l'eventuale quota associativa;
- delibera circa l'ammissione (nel caso motivando il rigetto) nonché l'esclusione degli associati;



[Handwritten signatures and initials]
GZ

- nomina il Maestro Direttore e gli insegnanti per gli eventuali corsi musicali, decidendo su eventuali compensi;
- se del caso, individua alcuni soggetti tra gli associati e li nomina per gli incarichi che si rendono di volta in volta necessari.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 4 membri. È convocato mediante lettera, e-mail o altra comunicazione telematica inviata entro 5 giorni dalla data fissata per l'adunanza.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. In assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. Il Presidente ed il segretario -che ha il compito di redigere il verbale- devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale, la sala prove o presso altro luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, Zoom, videoconferenza, teleconferenza ecc...) a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

In caso di dimissioni dei Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione provvisoria, seguendo l'eventuale graduatoria dei consiglieri non eletti. Il mandato dei nuovi consiglieri scadrà comunque alla scadenza del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte.

All'interno del Consiglio Direttivo vengono così nominati:

- il Presidente;
- il Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo a svolgere pubbliche relazioni;



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

- il Tesoriere, che ha la responsabilità della tenuta della contabilità, della redazione del bilancio e della relazione annuale da presentare all'Assemblea;
- il Segretario, che cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, nonché dell'elenco degli associati e degli associati volontari.

21 – IL PRESIDENTE

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo (4 anni) ed è rieleggibile. Il Presidente cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie e per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Il Presidente è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS.

Almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, si occupa dell'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

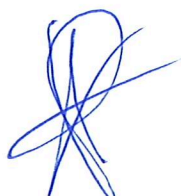
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio della sua funzioni.

ART. 22 – CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56, I comma, del D. Lgs. n. 117/2017 s.m.i. sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione. Sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

ART. 23 – ORGANO DI CONTROLLO

Laddove ciò sia richiesto per Legge o per libera determinazione, l'Assemblea nominerà un organo di controllo composto da 3 persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, II comma, c.c.

 GZ 



Potrà essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, II comma, c.c.; ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, II comma, c.c., non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione ed attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017 s.m.i.

ART. 24 – ORGANO DI REVISIONE

Laddove ciò sia richiesto per Legge o per libera determinazione, l'Assemblea nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia stato a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ART. 25 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, I comma, del D. Lgs. n. 117/2017 s.m.i. e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017 s.m.i.

ART. 26 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore (e, in particolare, la L. n. 106/2016 s.m.i. ed il D. Lgs. n. 117/2017 s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

ART. 27 – NORMA TRANSITORIA

Il presente Statuto diviene operativo all'atto della sua approvazione per quanto concerne l'adeguamento alle vigenti Leggi e normative.



 GZ 

Ferma restando la facoltà del Consiglio Direttivo di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto per il recepimento di novità normative vincolanti, allo stesso è altresì conferita la facoltà di procedere ad integrazioni statutarie che dovessero rendersi nel frattempo necessarie per procedere all'iscrizione al RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Ad avvenuta iscrizione al RUNTS, la denominazione dell'associazione sarà pertanto **"TOPOBAND APS"**.

Approvato in data 02/04/2024

Tommaso P. M.



Giuseppe Zappulla

Andrea Renteria

Miege Mocer